

NUOVO CONTRATTO DI LAVORO FRA METALMECCANICI
E FIOM

L'associazione Metalmeccanici porta a conoscenza delle ditte associate il testo dell'accordo sottoscritto in data 26 corr. con la locale sez. FIOM.

Addì 26 Marzo 1947, in sede n. 14 l'Associazione Industrie metalmeccanici, rappresentata dal suo presidente Ing. Domenico Credenzini e la Sezione di Roma della FIOM rappresentata dal suo segretario signor Mario Barozzi; ravvianta l'opportunità di risolvere il problema dell'avviamento pratica professionale dei giovani dai 14 ai 18 anni, all'industria metalmeccanica sentito il parere favorevole dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le ditte Industriali metalmeccaniche che sono autorizzate a far tempo dalla data del presente accordo, ad assumere i giovani dai 14 ai 18 anni, in qualità di apprendisti, corrispondendo loro la paga base risultante dalla tabella salariale degli apprendisti, seguendo la sorte della stessa agli effetti, sia degli scatti secessionali e sia di eventuali maggiorazioni o diminuzioni. Resta esclusa la indennità di contingenza ed ogni altra indennità a qualsiasi titolo fissata e che potesse in avvenire essere fissata.

Le assunzioni dovranno essere fatte esclusivamente tramite l'Ufficio di collocamento al quale dovranno essere fatte numeriche, sentita la Commissione Interna.

2) Oltre alla paga base, come sopra precisato, le ditte corrisponderanno ai ragazzi assunti in forza del presente accordo un premio speciale di L.2 (due) per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

3) L'assunzione di tali giovani si intende fatta in via del tutto preventiva per la durata massima di mesi 3 durante i quali sarà sempre in facoltà dalla ditta assuntrice licenziarli, sentito il parere della Commissione Interna, in derogand ogni eventuale contraria disposizione, qualora rilevasse nei medesimi la mancanza di attitudine e di attaccamento alle mansioni loro affidate senza peraltro che da tale licenziamento possa derivarne alla ditta stessa alcun obbligo né onere.

4) Trascorse il periodo di tre mesi i giovani che non riceveranno da la ditta alcuna comunicazione contraria, si intenderanno regolarmente assunti e la data di assunzione, sarà quella di inizio di apprendistato.

5) La retribuzione precisata così come ai punti 1 e 2) del presente accordo dovrà essere corrisposta agli apprendisti per un periodo di non più di 12 a durezza del giorno di assunzione dei singoli.

6) Dopo tale periodo i giovani interessati possono godere integralmente del trattamento economico stabilito per gli apprendisti dell'industria meccanica e cesserà la corresponsione del premio speciale di L.2 (due) orarie.

7) Avvenuta la conferma dell'apprendista dopo il periodo di prove di tre mesi, le eventuali liquidazioni di ratei di ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento ecc. maturati durante i 12 mesi sopravvissuti, verranno effettuate tenendo conto della sola paga base percepita dagli interessati all'atto delle liquidazioni stesse, maggiorate unicamente a tali effetti, del premio speciale di L.2 orarie.

retribuzione apprendisti ed assoggetteranno a
detto importo (con l'osservanza naturalmente degli eventuali massimali).
Ciò in base agli accordi intervenuti in materia anagrafa con gli istituti
assicurativi, assenziali e previdenziali, interessati.

9) Essendo intendimento delle parti contraenti di facilitare, con il
presente accordo, l'assunzione di mano d'opera qualificata e specializzata,
si conviene che i giovani assunti dovranno essere di massima affiatati
a personale qualificato e specializzato e non adibiti ad altre mansioni
che possono loro impedire di acquisire con rapidità la qualifica di mestier
e favorendo tutti quegli spontanei interni che possono facilitar
re loro la conoscenza del lavoro.

10) Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua stipula
zione.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portaledelcontratto.it

